



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione di iniziativa di interesse pubblico da parte della Società Lago srl di Mergozzo di Viscomi Alfredo e Fera Maria Caterina, per la realizzazione e gestione temporanea di parcheggi privati di uso pubblico a pagamento, su aree di proprietà della stessa, in deroga alla vigente destinazione urbanistica.

L'anno **duemiladodici**, addì **uno**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI Patrizia	Consigliere	X	
CIANI Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE Michele	Consigliere	X	
BARONI Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE Chiara	Consigliere	X	
		13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVA DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETA LAGO SRL DI MERGOZZO DI VISCOMI ALFREDO E FERA MARIA CATERINA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO A PAGAMENTO, SU AREE DI PROPRIETA DELLA STESSA, IN DEROGA ALLA VIGENTE DESTINAZIONE URBANISTICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Mergozzo, sta realizzando nell'area ex CRI il nuovo complesso scolastico. 1° lotto stralcio, occupandone, con il cantiere, una parte rilevante utilizzata negli anni passati durante la stagione turistica, come area di parcheggio a pagamento non custodito, per gli utenti che usufruivano delle spiagge del lago di Mergozzo;
- che, a seguito di ciò, si rende ora necessario ed urgente, reperire prima dell'inizio della stagione estiva, una nuova area limitrofa per consentire agli usufruttori delle spiagge di potere parcheggiare, evitando di creare ingorghi e situazioni incontrollate e pericolose per la circolazione stradale e pedonale;

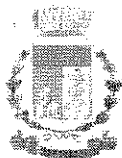
VISTO che i sigg. Viscomi Alfredo e Fera Maria Caterina, titolari della Società Lago S.r.l. con sede in Mergozzo via Pallanza e proprietari di un'area di circa 3.400 mq, sita in località ai Mulini, nelle immediate vicinanze della strada provinciale via Pallanza e del lago, e distinta nel NCT nelle particelle 211 e 385 foglio 26, in data 10.02.2012 prot.n. 947, hanno inoltrato richiesta per potere utilizzare detta area a parcheggio di uso pubblico con annessi servizi temporanei e mobili insistente su detti mappali;

RILEVATO che la destinazione urbanistica dei mappali 211 e 385 foglio 26 risulta attualmente essere soggetta a "P.E.C. - T2B" (turistico ricettiva-alberghiera) regolata dall'art 00 delle N.T.A.;

ATTESO che l'art. 14 del DPR n. 380/2001 prevede che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Precisando che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

RITENUTO di dovere accogliere la proposta della Società Lago S.r.l. di poter esercitare attività per il servizio di sosta veicolare sui predetti mappali, derogando temporaneamente dalla destinazione urbanistica, avvalendosi dalla predetta disposizione normativa, ritenendo l'intervento di interesse pubblico e prescrivendo alla società di non realizzare in detta area nuovi volumi e/o impianti fissi;

R:\COMUNE\1 area generale\Consiglio\CC 2012\DELIBERE CONSIGLIO 2012\COPIE\N. 24
Convenzione parcheggio ditta VISAL.doc



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

VISTO il progetto redatto dall'arch Elena Bertinotti di Mergozzo relativo alla realizzazione del parcheggio e dei relativi servizi temporanei e mobili in questione;

RITENUTO di dovere assumere i provvedimenti di competenza per far fronte alla particolare e contingente situazione venutasi a creare a seguito dell'impossibilità di utilizzare come parcheggio pubblico l'area comunale dell'ex CRI;

Sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e smi, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, che di seguito sottoscrive.

Il Responsabile del Servizio
f.to (Emanuela geom. Oliva)

VISTO il progetto tecnico di realizzazione del parcheggio di uso pubblico e annessi servizi redatto dall'art. Bertinotti Elena di Mergozzo;

VISTA la bozza di convenzione di regolamentazione della realizzazione e della gestione temporanea del parcheggio privato di uso pubblico a pagamento,;

DOPO ampia ed esauriente discussione, dalla quale emerge la volontà dell'Assemblea Consiliare di approvare la predetta bozza di convenzione, accogliendo le proposte di emendamenti all'art. 3 lettera d) e i) della stessa fatte dal consigliere Maffioli Lorenzo

VISTO l'art. 14 comma 1 e 3 del DPR n. 380/2001;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
<i>n. 13</i>	<i>n. 0</i>	<i>n. 13</i>	<i>n. 13</i>	<i>n. 0</i>

DELIBERA

1) Di autorizzare la società Lago srl di Mergozzo, in deroga alla destinazione urbanistica prevista dal vigente PRGC, ai sensi dell'art. 14 c.1 e 3 del DPR n. 380/2001, a realizzare nell'area di proprietà della stessa, di circa 3.400 mq, posta in Mergozzo località ai Mulini e distinta nel NCT al foglio 26 mappali 211 e 385, un parcheggio di uso pubblico temporaneo con annessi servizi, senza realizzazione di nuovi volumi e/o di impianti fissi a suolo, come da progetto tecnico redatto dall'arch. Bertinotti Elena di Mergozzo, ed alle condizioni tutte fissate nella bozza di convenzione di cui al punto 3) del presente deliberato;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

- 2) Di riconoscere l'intervento di cui al punto precedente di interesse pubblico a servizio della collettività, con carattere temporaneo, avente la durata massima di in un anno o un periodo inferiore in caso di completamento dei lavori di costruzione nell'area ex Cri del nuovo complesso scolastico, 1 lotto stralcio;;
- 3) Di approvare la bozza convenzione tra il comune e la società Lago srl di Mergozzo, di regolamentazione della realizzazione e della gestione temporanea del parcheggio privato di uso pubblico a pagamento, costituita da n. 10 articoli, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico a sottoscrivere con il Legale rappresentante della predetta Società la bozza di convenzione di cui al punto precedente, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata;
- 5) Di introitare la somma di € 6.000,00, quale canone di concessione, derivante dalla realizzazione e gestione del predetto intervento, alla risorsa 3.01.02.56 cap 256 del corrente bilancio di previsione 2012, destinandola ad interventi per la viabilità;

Successivamente,
su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 13	n. 0	n. 13	n. 13	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

Allegato a) delibera c.c. n. 24/2012

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVA DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETA LAGO SRL DI MERGOZZO DI VISCOMI ALFREDO E FERA MARIA CATERINA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO A PAGAMENTO, SU AREE DI PROPRIETA DELLA STESSA, INDEROGA ALLA VIGENTE DISTANZIONE URBANISTICA

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____ in Mergozzo nella sala consiliare del comune di Mergozzo:

tra

la signora EMANUELA geom OLIVA nata a _____ il _____ in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Mergozzo con sede in Mergozzo, Via Pallanza 2 (codice fiscale: _____) in virtù dei poteri conferitile dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____;

e

1) _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della Società LAGO srl dei sigg. Viscomi Alfredo e Fera Maria Caterina, con sede legale in _____, via _____ (Codice Fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese della Provincia di _____ 00000000000) nella sua veste e qualifica di _____

PREMESSO:

- che il Comune di Mergozzo, sta realizzando nell'area ex CRI il nuovo complesso scolastico, occupando con il cantiere una parte rilevante utilizzata durante la stagione turistica, coma area di parcheggio per gli utenti che usufruiscono delle spiagge del lago di Mergozzo;
- che, a seguito di ciò, si rende necessario ed urgente, reperire prima dell'inizio della stagione estiva, una nuova area limitrofa per consentire agli usufruttori della spiaggia di potere parcheggiare, evitando di creare ingorghi e situazioni incontrollate e pericolose per la circolazione stradale e pedonale;
- che i sigg. Viscomi Alfredo e Fera Maria Caterina, titolari della Società Lago S.r.l. con sede in Mergozzo via Pallanza e proprietari dell'area sita in via Ai Mulini, della superficie complessiva di mq. _____ distinta nel NCT nelle particelle 211 e 385 foglio 26, in data 10.02.2012 prot.n. 947, hanno inoltrato richiesta per utilizzare dette aree a parcheggio con annessi servizi temporanei e mobili insistenti su detti mappali;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

- che la destinazione urbanistica dei mappali 211 e 385 foglio 26 risulta attualmente essere soggetta a "P.E.C. - T2B" (turistico ricettiva-alberghiera) regolata dall'art 00 delle N.T.A.;

- che l'art. 14 del DPR n. 380/2001 prevede che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - *n.d.r.*) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Precisando che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

- che il comune intende accogliere la proposta della Società Lago S.r.l. di poter esercitare attività per il servizio di sosta veicolare sui predetti mappali, derogando temporaneamente dalla destinazione urbanistica, avvalendosi dalla predetta disposizione normativa, ritenendo l'intervento di interesse pubblico e prescrivendo alla società di non realizzare in detta area nuovi volumi e/o impianti fissi;

- che è volontà delle parti, tradurre in formale atto contrattuale la loro reciproca volontà di obbligarci;

Tutto ciò premesso e ratificato

quale parte integrante e sostanziale del presente atto

le parti come sopra costituite, che per brevità si chiameranno, il primo: "comune" e la seconda: "società", convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - La Società potrà allestire la suddetta area a parcheggio privato ad uso pubblico a pagamento, come da progetto tecnico redatto dall'arch Bertinotti Elena presentato in data 10.02.2012 prot.n. 947, con un numero massimo di parcheggi insediati corrispondente ad 1 stallo ogni 25 mq di terreno a disposizione comprensivi dello spazio di manovra, senza realizzazione di nuovi volumi e/o di impianti fissi a suolo.

La delimitazione a terra degli stalli dovrà avvenire con materiale biodegradabile e non inquinante (tipo corde, calce in polvere o similari).

Nell'area di sosta non potranno essere insediati manufatti, ad eccezione delle postazioni di biglietteria, di controllo e bagni chimici per cui è ammesso l'utilizzo di apprestamenti amovibili purchè non costituiscano impatto ambientale e visivo.

Le vie di accesso, di uscita e di immissione di persone e di veicoli nella pubblica viabilità dovranno essere compatibili con le prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada.

L'area da destinare a parcheggio dovrà essere dotata di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, attrezzato con i materiali forniti dalla Società che gestisce il servizio comunale di raccolta differenziata, allo scopo di ricevere e smistare i rifiuti che vengono prodotti dai fruitori che frequentano giornalmente le spiagge.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

ART.2 - Il parcheggio privato di uso pubblico a pagamento dovrà garantire l'apertura stagionale obbligatoriamente dal 10 Giugno a 10 Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 20.00. Resta facoltativa per l'esercente la possibilità di poter svolgere l'attività in differenti orari serali, che non potranno comunque terminare dopo le ore 24:00, previa autorizzazione da parte del Comune almeno 24 ore prima.

Gli orari di apertura e chiusura dell'attività dovranno essere esposti in luogo ben visibile all'utenza.

All'interno delle aree dovrà essere posizionata in un luogo visibile, una bacheca per l'affissione a titolo gratuito di avvisi di interesse pubblico turistico.

E' fatto assoluto divieto la sosta notturna di tutti i veicoli.

Nelle aree autorizzate a parcheggio ad uso pubblico, non può essere espletata, in nessun caso, attività di campeggio mediante l'utilizzo di tende, sacchi a pelo, coperte e similari, autoveicoli, caravan roulotte e camper.

Fuori dagli orari di apertura l'area dovrà essere chiusa con appositi sistemi atti ad impedire l'accesso ai veicoli.

Il titolare del parcheggio salvo la dimostrazione della propria estraneità, sarà sempre responsabile delle eventuali attività intraprese all'interno della propria area, in violazione alle norme di cui ai precedenti commi.

E' fatto divieto, all'interno delle aree parcheggio ad uso pubblico, l'attività di vendita o commercio.

E' fatto obbligo al titolare del parcheggio di uso pubblico l'installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l'indicazione del tipo di parcheggio, dei giorni e degli orari in cui vige l'obbligo del pagamento, della tariffa oraria prevista.

ART.3 – La deroga al vincolo di destinazione urbanistica di cui alle N.T.A. del Piano Regolatore è strettamente vincolata all'asservimento all'uso pubblico dell'area privata e, temporaneamente, limitata ad un periodo di tempo massimo di un anno o ad un periodo inferiore nel caso di completamento del nuovo complesso scalo stico 1 lotto straccio in corso di realizzazione da parte del comune nell'area ex Cri, ed al rispetto delle modalità di gestione previste dal presente articolo.

a) a fronte dei ricavi della gestione del parcheggio pubblico a pagamento il concessionario sosterrà tutte le spese di gestione e di predisposizione dell'impiantistica necessaria per la corretta gestione;

b) tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio saranno a carico del Concessionario;

c) le tariffe applicate vengono stabilite dall'Amministrazione in € 4,50 per l'intera giornata e in € 3,50 per la sosta a partire dalle ore 14:00 ; le loro eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale; è esclusa qualsiasi forma di abbonamento.

d) il concessionario dovrà impegnarsi a fornire al comune una relazione contenente i dati di utilizzo del parcheggio di uso pubblico **al termine della stagione e ad ogni formale richiesta dell'amministrazione.**

e) Qualora le entrate non siano sufficienti a coprire le spese di gestione e di manutenzione nessun onere sarà dovuto al gestore dal Comune.

f) in luogo della deroga concessa, la società provvederà al pagamento della somma di Euro 6.000,00, da corrispondere al Comune in tre rate a scadenza mensile previste al 10



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

luglio, 10 agosto e 10 Settembre;

g) la mancata realizzazione degli spazi dell'area di sosta, il mancato versamento di anche di una sola delle rate di cui al punto f), determinerà l'automatica decadenza della presente convenzione, , previa formale contestazione dell'inadempienza e mancata ottemperanza nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della stessa.

h) la società acconsente che il comune attraverso il proprio personale possa effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni intese a verificare il rispetto delle condizioni previste nella presente convenzione;

i) la società si impegna a rispettare durante la gestione del parcheggio privato ad uso pubblico tutte le norme di legge e regolamentari di igiene, di sanità, di sicurezza, di ordine pubblico, di sicurezza stradale, **la legislazione fiscale e sul lavoro**, nonché le ordinanze comunali che verranno adottate. Il mancato rispetto delle predette norme previamente contestate determina l'automatica decadenza della presente convenzione, previa formale contestazione dell'inadempienza e mancata ottemperanza nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della stessa;

ART.4 – Le obbligazioni indicate ai precedenti punti sono assunti integralmente dalla società che dichiara essere edotta che ciò avviene in via temporanea ed in deroga alla vigente destinazione urbanistica, salvo modifica dello strumento urbanistico vigente.

ART.5 - L'eventuale modifica di destinazione d'uso dell'area oggetto di deroga effettuata nel termine di validità del vincolo di destinazione costituisce violazione edilizia di carattere essenziale. Tale porzione sarà da equiparare ad una costruzione in assenza di titolo edilizio.

ART. 6 - Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere tra le parti che non si sia potuta definire in via amichevole, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente. Per patto espresso delle parti, per tutte le controversie che dovessero insorgere con il presente contratto esclusivamente ed inderogabilmente competente è il foro dove ha sede il Comune.

ART. 7 - Il Comune e la Società si prestano vicendevolmente il consenso si sensi del vigente codice sulla privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) al trattamento dei rispettivi dati personali e contemporaneamente prendono atto che:

i dati sono necessari e verranno trattati per l'esecuzione della presente convenzione;

il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della definizione della presente convenzione;

i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla legge;

fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi stabiliti, ciascuna delle parti potrà in ogni momento esercitare diritti di cui al vigente codice della privacy chiedendo, in particolare, la consultazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge ed opponendosi al trattamento per motivi legittimi;

le parti effettueranno i rispettivi trattamenti anche con mezzi elettronici e comunque informatizzati ed i dati saranno conservati presso le sedi delle parti.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

ART. 8 – La presente convenzione verrà registrata e trascritta in caso d'uso e costituisce presupposto al rilascio alla società dei titoli edilizi riguardanti l'intervento in questione sopra descritto.

ART. 9 – Tutte le spese di questo atto, successive e dipendenti, sono a carico della società.

ART. 10 – Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme di diritto amministrativo in materia di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA LAGO SRL
Il legale rappresentante

PER IL COMUNE DI MERGOZZO
Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2012

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 11 GIU. 2012 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 11 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 1 GIUGNO 2012

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- ☐ Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li 11 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 11 GIU. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)